

Allegato al preventivo di polizza come da disposizioni ISVAP (Circ. 453/D del 27/09/2001 e Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008)

Art. 2.3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al C.D.S." (convertito in Legge n. 214/03), qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del C.D.S.;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del C.D.A. la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

NTT) NO Terzi Trasportati (operante solo per ciclomotori)

Fermo restando che, per il guidatore minorenne vale quanto previsto dall'articolo 2.3 per il trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, nel caso di conducente maggiorenne il Contraente dichiara:

- a) che il veicolo abitualmente condotto è omologato al trasporto di terzi;
- b) di essere a conoscenza che è possibile il trasporto di altra persona solo a condizione che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.

Tuttavia, dichiara di avvalersi della facoltà di NON trasportare nessun passeggero sul veicolo assicurato, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria.

Premesso ciò, quando è espressamente indicato in polizza che l'assicurazione è stipulata senza la possibilità di trasportare un passeggero, il trasporto dello stesso determinerà per ogni sinistro la possibilità da parte della Società di esercitare la rivalsa degli importi pagati fino al limite massimo di € 5.000,00 per evento.